

**Legge regionale 16 luglio 2019, n. 25 (BUR n. 80/2019)
(Abrogata)**

**NORME PER INTRODURRE L'ISTITUTO DELLA
REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI O RIMOZIONE
DEGLI EFFETTI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI CHE
PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE ⁽¹⁾**

Legge abrogata per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2021

1() La Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2021 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, diretta o in via consequenziale, della intera legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 recante “Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative” in quanto introduce una disciplina del procedimento sanzionatorio derogatoria rispetto a quella definita dal legislatore statale con la legge 689 del 1981: in altri termini la Corte ha ritenuto che se la valutazione del legislatore regionale sottesa alla disciplina introdotta, non è "sfornita di plausibilità" e che "questa Corte non può che cedere il passo alla discrezionalità del legislatore, in questo caso regionale, nell'individuazione dei meccanismi sanzionatori che meglio garantiscano, secondo le (non irragionevoli) valutazioni del legislatore medesimo, la tutela degli interessi sottostanti alle norme amministrativamente sanzionate”, peraltro, nel caso di specie, ha ritenuto che la legge vada annullata perché viola, per la sua indeterminatezza e la delega in bianco data alla Giunta per la sua integrazione ed attuazione, il principio di legalità di cui all'articolo 25, secondo comma della Costituzione; in altri termini, per come è redatta, non soddisfa la esigenza di una predeterminazione legislativa dei presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio e ciò può risolversi in forme di abuso che si sostanziano non solo nell'arbitrario esercizio del potere sanzionatorio ma anche nel suo arbitrario non esercizio.

Il Governo con ricorso n. 101/2019 (G.U. 1^a serie speciale n. 44/2019) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 1 comma 1 e comma 2 e all'articolo 4 per illegittimità derivata, per violazione, anche mediante violazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli articoli 3, 25 e 97 della Costituzione

Il testo della presente legge regionale è comunque riportato nella sezione testo storico.